

R.G. N. 2546/2021 V.G.



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Ronzani - Presidente
dott.ssa Marina Righi - Giudice
dott.ssa Giulia Civiero - Giudice rel. ed est.

nel procedimento R.G. n. 2546/2021 V.G., introdotto con ricorso depositato in data 19.4.2021

promosso da

B [REDACTED]

con l'avv. Francesco Biadene

nei confronti di

T [REDACTED]

con l'avv. Franca Tonello

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il giorno 19.4.2021, il signor [REDACTED] adiva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la modifica delle condizioni della sentenza divorzile che avevano previsto, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, l'affido condiviso del figlio minore [REDACTED] e l'alternanza paritetica di quest'ultimo presso ciascun genitore.



Il ricorrente affermava che tali condizioni non potevano più considerarsi idonee a tutelare l'interesse del minore poiché l'ex moglie, T [REDACTED] aveva intrapreso una relazione *more uxorio* (connotata da convivenza) con il signor [REDACTED], colpevole – a detta del ricorrente – di aver tenuto atteggiamenti gravemente violenti, sia sul piano verbale che su quello fisico, nei confronti del minore [REDACTED], di nove anni.

Peraltro, la gravità dei fatti doveva considerarsi ancor più amplificata dal disturbo comportamentale di cui soffriva il figlioletto, tanto che era seguito da un insegnante di sostegno.

Il ricorrente chiedeva quindi, previa c.t.u., una modifica dei turni di responsabilità che prevedesse la permanenza prevalente di [REDACTED] presso di sé, con conseguente modifica anche delle statuizioni economiche (che stabilivano il mantenimento diretto, da parte di ciascun genitore, del figlio minore per i tempi di rispettiva competenza).

Si costituiva la signora T [REDACTED] negando di aver tenuto un atteggiamento poco protettivo del figlio minore, tanto che il compagno – immediatamente dopo i fatti di violenza – era stato allontanato dalla casa familiare e la relazione era stata troncata.

La resistente affermava di essere sempre stata una madre dedita al figlio e accudente, nonostante i gravi problemi di salute manifestati sin da subito da [REDACTED] e la noncuranza del signor B [REDACTED] che preferiva, a detta della resistente, dedicarsi al lavoro e alle relazioni extraconiugali).

Nella propria memoria di costituzione, la signora T [REDACTED] specificava le caratteristiche dei disturbi di cui soffriva il figlio, rappresentando come il padre – sin da subito – avesse tentato di negare la patologia del minore, rifiutando l'adozione di quegli interventi ritenuti necessari e utili dai professionisti che avevano in cura il bambino.

Inoltre, secondo la resistente, il padre avrebbe plagiato il figlioletto obbligandolo a spiare ogni mossa della madre, così facendo aveva esasperato il clima di tensione tra [REDACTED] e il signor [REDACTED] culminato con gli episodi di violenza di cui sopra.

Chiedeva dunque il rigetto delle pretese attoree (anche sotto il profilo economico, dal momento che ella aveva recentemente cambiato lavoro, con riduzione dei redditi rispetto all'epoca del divorzio) o, in subordine, non si opponeva all'espletamento della c.t.u.

Il Giudice relatore disponeva, sin dalla prima udienza, consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire le migliori condizioni di affidamento, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse del minore [REDACTED]. L'incarico veniva affidato alla dott.ssa Maria Elisabetta Grigolon.

All'udienza all'uopo fissata del 26.5.2022 le parti formulavano le proprie richieste e conclusioni all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

* * *

1) Sull'affidamento del minore, sulla sua collocazione e sulla regolamentazione dei turni di responsabilità

Letta la relazione peritale e considerati i risultati a cui è pervenuta, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal c.t.u., ritenute conformi e rispondenti all'interesse del minore.

Deve innanzitutto premettersi che la consulente tecnico d'ufficio ha accertato una sostanziale adeguatezza di ciascuno dei genitori singolarmente considerati, capaci entrambi di adeguata empatia con il figlio e certamente accudenti e in grado di comprendere i bisogni primari del bambino.

Con riguardo alla signora T [REDACTED] va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 26.5.2022, il consulente tecnico d'ufficio ha preso in considerazione la vicenda di violenza (perpetrata, a quanto consta, dal solo ex compagno della resistente [REDACTED] e attualmente oggetto di procedimento penale) e ha avuto modo di visionare i documenti ed i *files* che parte ricorrente ha introdotto nel presente giudizio.



Ciononostante, la dott.ssa Grigolon non ha smentito la valutazione di adeguatezza genitoriale della signora T [REDACTED] evidentemente valorizzando la capacità di quest'ultima di tutelare il figlio ponendo fine ad una relazione per lui certamente non positiva.

Quello che tuttavia è stato rilevato dalla c.t.u. è la estrema difficoltà della coppia genitoriale a cooperare superando le proprie divergenze personali nell'interesse di [REDACTED] il quale – lo si ricorda – soffre di un disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (confermato anche dall'ausiliario del c.t.u.).

Infatti, entrambi i genitori sono saldamente ancorati alle proprie posizioni: il signor B [REDACTED] estremamente rigido nel negare o quantomeno sminuire la patologia del figlio, con ciò rendendo oltremodo difficoltosa o comunque rallentando l'attuazione di una serie di interventi che invece sarebbero molto utili per il minore (un esempio lampante sta nella frequentazione del Centro Diurno pomeridiano, che una volta "sdoganata" con fatica e grazie all'intervento del c.t.u. e dei cc.tt.pp. è stata riconosciuta da entrambi i genitori come un'esperienza positiva e proficua per [REDACTED], alla quale quest'ultimo partecipa volentieri).

La signora T [REDACTED] dal canto suo, è al contrario fortemente apprensiva e tende a vedere come insuperabili certe difficoltà correlate alla malattia di [REDACTED]. Tuttavia tale comportamento non ha fatto che diminuire la scarsa autostima e soprattutto autonomia del minore, che viene trattato – e si sente – come un bambino diverso dagli altri.

Tali due atteggiamenti – che potrebbero dirsi diametralmente opposti – hanno comportato l'assoluta difficoltà (quasi impossibilità) di condividere tra i genitori le risposte e gli interventi più adeguati ai bisogni specifici di [REDACTED].

Per tale ragione la c.t.u. ha concluso per l'affidamento ai Servizi Sociali del minore, affinché gli stessi possano consentire che i supporti e gli interventi già in essere attivati dal SEE e dalla scuola continuino nonché possano attivare un percorso di sostegno per il nucleo familiare che aiuti i genitori a maturare la capacità di individuare gli interventi educativi più idonei e specifici ad accompagnare il figlio nella sua crescita e ad incrementare le loro competenze genitoriali per una co-genitorialità più stabile ed efficace.

I Servizi Sociali affidatari dovranno relazionare al G.T. con cadenza annuale.

Per attuare in concreto tali obiettivi, questo Collegio ritiene opportuno nominare un curatore speciale del minore con poteri che travalichino l'ambito squisitamente processuale e involgano la sfera quotidiana del bambino, con il preciso intento di supplire alle gravi difficoltà emerse in sede di c.t.u.

E' necessario infatti, a parere di questo Collegio, individuare un soggetto terzo che possa essere garante dell'interesse e della posizione anche sostanziale di [REDACTED], considerate nell'attualità l'assoluta incapacità dei genitori di comunicare in modo costruttivo e positivo nell'interesse del figlio e la non peregrina preoccupazione che – nonostante la manifestata intenzione di entrambi di perseguire il bene del bambino – non venga in concreto dato corso alle iniziative necessarie ed indispensabili per il benessere del minore.

Va premesso che la figura del curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale è disciplinato dalla recentissima previsione contenuta nell'art. 1, comma 31, della L. 206/2021, che prevede la modifica dell'art. 80 cod. proc. civ. con l'introduzione della possibilità, per il Giudice, di attribuire al curatore speciale nominato specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore.

Orbene, la novella legislativa ha positivizzato la prassi di alcuni Tribunali italiani – come ad esempio del Tribunale di Milano – di nominare un curatore speciale del minore con poteri anche *ad acta*, con l'intento di supplire all'esasperato conflitto tra i genitori nel caso in cui questo paralizzi di fatto l'assunzione di ogni decisione nell'interesse del figlio.

A tal proposito, la Corte Costituzionale (C. Cost., 11 marzo 2011, n. 83) ha chiarito come il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogniqualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando anche che la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal Giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti



del fanciullo firmata il 25 gennaio 1996 a Strasburgo stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio*.

Per tali ragioni, il Collegio nomina quale curatore speciale in favore di [REDACTED] l'avv. [REDACTED] [REDACTED] affinché la stessa possa curare e gestire nell'interesse del minore i rapporti con i Servizi Sociali affidatari in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative agli interventi e iniziative ritenute indispensabili o anche solo utili a perseguire l'interesse del minore e a soddisfarne i suoi bisogni specifici.

Nello specifico, il curatore speciale avv. [REDACTED] è espressamente investito della facoltà – previo confronto con i Servizi Sociali affidatari e sentiti i genitori – di prendere tutte le decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici, anche ove gli stessi siano suggeriti dal SEE, dalla scuola, dai Servizi Sociali affidatari o dai professionisti che hanno in cura il minore.

In caso di contrasto su tali specifiche questioni con i Servizi Sociali affidatari o con i genitori, potrà rivolgersi al Giudice deputato alla Vigilanza.

Il curatore speciale dovrà inoltre rendere conto dell'attività svolta, con resoconto annuale da far pervenire ai Servizi Sociali affidatari in coincidenza con la scadenza del termine per la loro relazione periodica, affinché anche il resoconto del curatore speciale possa essere trasmesso al G.T. da parte dei Servizi Sociali affidatari unitamente alla loro relazione.

Quanto alla collocazione del minore e alla ripartizione dei turni di responsabilità, il c.t.u. ha prospettato un calendario di visite che nella sostanza ricalca la ripartizione paritetica già stabilita in sede divorzile.

Entrambe le parti hanno condiviso tale soluzione, richiamandosi alle conclusioni della c.t.u. indicate a pagg. 87, 88, 89 e 90 della consulenza, che questo Collegio certamente fa proprie poiché conformi all'interesse di [REDACTED]

2) Sul mantenimento ordinario e straordinario di [REDACTED]

Le condizioni raggiunte dai coniugi o dettate dal Tribunale in sede di separazione o di divorzio possono essere modificate solo qualora sopraggiungano giustificati motivi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 710 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Dette procedure consentono di operare delle modifiche alle condizioni precedentemente fissate al fine di porre rimedio a discordanze tra le circostanze presenti in sede di separazione o divorzio e le situazioni che si sono successivamente modificate, così da poter riportare il giusto equilibrio rispetto agli interessi ed alle necessità dei coniugi e dei figli.

Le domande ai sensi degli artt. 710 cod. proc. civ. e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sono dunque accoglibili tutte le volte in cui sia sopraggiunto un elemento nuovo, avente una certa rilevanza, non prevedibile, tale da disequilibrare il rapporto raggiunto con i provvedimenti di separazione o di divorzio.

Nello specifico, l'art. 9 l. div. richiede non solo che siano intervenute medio tempore delle modifiche delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi ("giustificati motivi"), ma esige altresì che tali mutamenti siano idonei ad incidere sull'assetto delineato dal provvedimento giudiziale, attraverso un giudizio comparativo delle condizioni economiche attuali di entrambe le parti.

Onere di fornire la prova di tale modifica incombe sul soggetto che ha formulato la domanda giudiziale.

Considerato che, nella sostanza, non vi sono state modifiche con riguardo ai tempi di permanenza di [REDACTED] presso ciascun genitore, dal momento che il bambino continua a permanere per tempi paritetici dal padre e dalla madre (situazione analoga a quella considerata in occasione del divorzio), non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di revisione economica proposta dal ricorrente.

3) Sulle spese di lite

In ragione della reciproca soccombenza e degli esiti del presente procedimento (affidamento ai Servizi Sociali del minore con nomina di un curatore speciale), il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.



Le spese di c.t.u., in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti per la giusta metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:

- 1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio, affida [REDACTED] ai Servizi Sociali del luogo di residenza dello stesso;
- 2) nomina quale curatore speciale del minore l'avv. [REDACTED], attribuendole il potere di assumere tutte le decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici in favore del minore (anche ove gli stessi siano suggeriti dal SEE, dalla scuola, dai Servizi Sociali affidatari o dai professionisti che hanno in cura il minore), previa convocazione dei Servizi affidatari e dei genitori. In caso di contrasto, i Servizi Sociali affidatari – sollecitati dal curatore speciale – potranno rivolgersi al Giudice deputato alla vigilanza, il quale provvederà compatibilmente con i suoi poteri;
- 3) dispone che i Servizi Sociali affidatari relazionino con cadenza annuale al Giudice deputato alla Vigilanza, con allegazione del rendiconto annuale redatto dal curatore speciale;
- 4) dispone che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la ripartizione dei turni di responsabilità sia regolata come in narrativa, con richiamo alla disciplina contenuta alle pagg. 87, 88, 89 e 90 della c.t.u.;
- 5) rigetta le ulteriori domande ex art. 9 l. div. formulate dal ricorrente;
- 6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 7) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 18.5.2022;
- 8) dispone l'apertura, a cura della Cancelleria, del fascicolo della vigilanza.

Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.6.2022.

Il Presidente

dott.ssa Daniela Ronzani

Il Giudice rel. ed est.

dott.ssa Giulia Civiero



